



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Posta 28/6

OGGETTO: applicazione degli artt. 24 e 31 del
Regolamento (CE) n. 436/2009.

DG PREF
Prot. Uscita del 20/12/2012
Numero: **0017213**
Classifica:

Roma...



Agli Uffici territoriali

e, p.c. Ai Laboratori

Agli Uffici PREF I, II e IV

Alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali

Al Dipartimento delle politiche competitive del
mondo rurale e della qualità

LORO SEDI

All'Agenzia delle Dogane
Direzione Centrale Tecnologie per
l'innovazione
Ufficio integrazione tecnologica
Via Mario Carucci, 71
00143 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 55
00165 ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri
Viale Romania, 45
00197 ROMA

All'Ispettorato Generale del Corpo Forestale
dello Stato
Via Giosuè Carducci
00187 ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

All'ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

Alla Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Alla Legacoop agroalimentare
Via G.A. Guattani, 9
00161 ROMA

Alla Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele, 101
00186 ROMA

Alla C.I.A.
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

Alla COPAGRI
Via Isonzo, 34
00198 ROMA

Alla CONFCOOPERATIVE
Borgo S. Spirito, 78
00193 ROMA

Alla Fedagri Confcooperative
Via Torino, 146
00184 ROMA

Alla FEDERVINI
Via Mentana, 2/B
00185 ROMA

Alla Confederazione Italiana della Vite e del
Vino - Unione Italiana Vini
Via S. Vittore al Teatro, 3
20123 MILANO

All'ASSOENOLOGI
Via Privata Vasto, 3
20121 MILANO

All'UNAVINI
Via Alba, 15
12050 CASTAGNITO (CN)

Alla FEDERDOC
Via Piave, 24
00187 ROMA

All'Assodistil
Via Torino, 146
00184 ROMA

Agli Organismi e Autorità pubbliche di controllo
LORO SEDI

./.

Si fa riferimento agli articoli 24, paragrafo 1, lettera b), e 31 del Reg. (CE) n. 436/2009 (così come innovati, rispettivamente, dall'art. 2, punto n. 3) e n. 7), del Reg. (UE) n. 314/2012), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 314/2012.

Al riguardo, ad integrazione di quanto illustrato nel commento ai medesimi articoli contenuto nella circolare n. 6233 del 3 maggio 2012 (già diffusa a codesti Uffici, Enti ed Organizzazioni), fa presente quanto segue.

Si premette che la Commissione europea, nel corso del Comitato di gestione dell'OCM unica dello scorso 4 dicembre, ha chiarito, su richiesta della delegazione italiana, che fino al 31 luglio 2013 sarà possibile continuare ad emettere i documenti fino ad oggi utilizzati in conformità delle disposizioni nazionali preesistenti all'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 314/2012, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento medesimo.

In tal senso, nelle more dell'adozione di specifici modelli, si chiarisce che, a partire dal 1° gennaio 2013:

- A) per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera b), ai fini della circolazione nell'Unione europea e della circolazione nazionale dei prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa ovvero soggetti ad accisa ma spediti da un piccolo produttore, aventi destinazione verso un paese terzo o verso un territorio definito all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, continueranno ad essere utilizzati i documenti Mod. IT (Allegato VII al Reg. (CE) n. 436/2009) ed i documenti di cui al DM 14 aprile 1999 (questi ultimi solo per la circolazione nazionale dei prodotti confezionati) purché completati, laddove richiesto ai sensi dell'art. 31, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 436/2009, con le indicazioni di cui alla successiva lettera B); le indicazioni in questione figureranno, nel caso dei documenti Mod. IT, nella casella n. 11, e nel caso dei documenti di cui al DM 14 aprile 1999, nella casella della designazione del prodotto.
- B) per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 31, i documenti di accompagnamento dei vini (ivi compresi quelli di cui alla lettera A)) dovranno contenere:
- ¶ qualora scortino vini a DOP e/o IGP, 1) la dichiarazione che il documento vale quale attestato della specifica DOP/IGP, seguita dal numero di registrazione sul registro E-Bacchus, inserendo l'apposita dicitura dell'All. IX-bis, parte B, lettere a) o b) (l'Allegato IX bis del Reg. (CE) n. 436/2009, si riporta in allegato alla presente nota); 2) nel caso dei soli vini a DOP, il riferimento ai dati identificativi della certificazione rilasciata dall'organismo di controllo incaricato (art. 15 del D.Lgs. n. 61/2010, art. 1 del DM 11 novembre 2011 ed art. 6, comma 2, del DM n. 794 del 14 giugno 2012) nonché il nome e l'indirizzo elettronico dell'organismo di controllo medesimo; tali informazioni seguono la dicitura di cui al punto n. 1) (art. 31, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 436/2009);
 - ¶ qualora scortino vini varietali e/o d'annata, secondo i casi: 1) la dichiarazione che il documento vale come certificazione della o delle varietà indicate su esso ovvero dell'annata indicata ovvero di ambedue, inserendo l'apposita dicitura dell'All. IX-bis, parte B), lettere c), d), o e).

Si ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda l'e-AD, le indicazioni di cui alla lettera B) dovranno essere contenute nel campo 171 (*Tabella 1* di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1) del Reg. (CE) n. 684/2009, così come modificata ai sensi dell'art. 1, punto n. 1, del Reg. (UE) n. 1221/2012 e del relativo Allegato I).

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, nelle more della loro acquisizione presso la Commissione europea, circa l'obbligo di indicare il numero d'iscrizione al registro e-Bacchus.

Si prega di dare ampia diffusione della presente al personale interessato.



Il Direttore Generale
(Emilio Gatto)



Regolamento (CE) n. 436/2009

«ALLEGATO IX bis

A. Informazioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3

Le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, devono contenere gli elementi seguenti:

- a) per i vini DOP: la dichiarazione che il documento di accompagnamento vale quale attestato di denominazione di origine protetta, seguita dal numero di registrazione della DOP nel "registro E-Bacchus" istituito dalla Commissione, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;
- b) per i vini IGP: la dichiarazione che il documento di accompagnamento vale quale attestato di indicazione geografica protetta, seguita dal numero di registrazione dell'IGP nel "registro E-Bacchus" istituito dalla Commissione, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;
- c) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell'annata di raccolta: la dichiarazione che il documento di accompagnamento vale quale certificazione dell'annata di raccolta, a norma dell'articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- d) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: la dichiarazione che il documento di accompagnamento vale quale certificazione della (delle) varietà di uve da vino ("vino varietale"), a norma dell'articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- e) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell'annata di raccolta e con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: la dichiarazione che il documento di accompagnamento vale quale certificazione dell'annata di raccolta e della (delle) varietà di uve da vino ("vino varietale"), a norma dell'articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

B. Diciture di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3

.....

— *in italiano*:

- a) per i vini DOP: "Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta", "N. [..., ...] del registro E-Bacchus"
- b) per i vini IGP: "Il presente documento vale quale attestato di indicazione geografica protetta", "N. [..., ...] del registro E-Bacchus"
- c) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell'annata di raccolta: "Il presente documento vale quale certificazione dell'annata di raccolta, a norma dell'articolo 118 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007"
- d) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: "Il presente documento vale quale certificazione della (delle) varietà di uve da vino ('vino varietale'), a norma dell'articolo 118 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007"
- e) per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell'annata di raccolta e con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: "Il presente documento vale quale certificazione dell'annata di raccolta e della (delle) varietà di uve da vino ('vino varietale'), a norma dell'articolo 118 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007"

.....

A	B	C	D	E	F	G
	g	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato.	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
17		Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto	R		Un gruppo di dati separato deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.	999x
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.	n..3
	b	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.	an..4
	c	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione.	n8
	d	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.	n..15,3
	e	Peso lordo	R		Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).	n..15,2
	f	Peso netto	R		Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette).	n..15,2
	g	Titolo alcolometrico	C	"R" se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all'allegato II, elenco codici 11.	n..5,2
	h	Grado Plato	D	"R" se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.	Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11.	n..5,2
	i	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.	an..350
	j	LNG_del contrassegno fiscale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato.	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	k	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	"R" se sono utilizzati contrassegni fiscali.	Indicare "1" se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e "0" in caso contrario.	n1

A	B	C	D	E	F	G
	<i>l</i>	Denominazione di origine	O		Questa casella può essere utilizzata per certificare: 1. nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, in conformità alla normativa comunitaria pertinente; 2. nel caso di alcune bevande spiritose, il luogo di produzione in conformità alla normativa comunitaria pertinente; 3. che si tratta di birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (4), per la quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: "Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente"; 4. che si tratta di alcool etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: "Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria".	an...350
	<i>m</i>	LNG_della denominazione di origine	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato.	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>n</i>	Dimensioni del produttore	O		Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 171 (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell'anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcool puro.	n..15
	<i>o</i>	Densità	C	"R" se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 11.	n..5,2
	<i>p</i>	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato. "R" per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato IV, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008 (5), la cui designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all'articolo 60 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.	an...350
	<i>q</i>	LNG_della designazione commerciale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato.	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>r</i>	Marchio dei prodotti	D	"R" se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve	Indicare il marchio dei prodotti, se pertinente.	an...350